Civile Ord. Sez. 1 Num. 27040 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: DAL MORO ALESSANDRA
Data pubblicazione: 16/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13869/2022 R.G. proposto da:

Vivibanca Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Natale unitamente agli avvocati Miriam Bosurgi e Valerio Tavormina

-ricorrente-

contro

Muto Clara

-intimata-

avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 885/2021 depositata il 19/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Savona confermava la sentenza con la quale il locale Giudice di Pace, in accoglimento della domanda proposta da Clara Isolina

Muto, aveva condannato ViVi Banca s.p.a. a pagare all'attrice la somma di euro 1.160,62 a titolo di costi da rimborsare in conseguenza della estinzione anticipata di un contratto di finanziamento concluso tra le parti in data 5 marzo 2015; dichiarava, altresì, inammissibile la domanda dell'attrice Clara Isolina Muto volta ad ottenere il pagamento degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

A fronte delle censure mosse alla sentenza di primo grado dalla banca a proposito dell'errata applicazione dell'art. 125 sexies comma 1 TUB, che dispone il rimborso dei soli costi dovuti per la residua vita del contratto, imponendo di distinguere tra costi *up front* e costi *recurring*, e della irrilevanza nella specie – in tesi dell'appellante – della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-383/18 c.d. Lexitor, il Tribunale ha così argomentato:

a) il giudice di pace aveva accolto, ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, la domanda di rimborso riferita alla quota delle commissioni per il periodo non goduto, senza operare distinzioni tra costi *up front* (non retrocedibili in quanto riferiti a prestazioni che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare e di stipula del contratto) e costi *recurring* (riferiti a prestazioni soggette a maturazione nel tempo), poiché l'estinzione del credito era intervenuta quando non erano ancora maturate 70 rate, onde è stato riconosciuto il diritto della consumatrice al rimborso proporzionale del predetto onere;

b) posta la duplicità degli orientamenti interpretativi circa l'applicazione dell'art. 125 *sexies* co. 1 TUB, andava condivisa perché maggiormente convincente, quella per cui la distinzione tra oneri *up front* e *recurring* non era rilevante, offrendo un'interpretazione della disposizione in parola maggiormente coerente con il diritto dell'Unione Europea, dal quale la norma trae origine; invero:

- la direttiva n. 2008/48 - recepita in Italia con il D. Lgs. N. 141/2010, che ha introdotto l'art. 125 sexies all'interno del Testo Unico Bancario -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'art. 16.1 stabilisce che «*il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*» e l'art. 3 reca la definizione di costo totale del credito, come «*tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili*»;

- la Corte di Giustizia, chiamata a rendere la corretta interpretazione della espressione «*costi dovuti per la restante durata del contratto*» e proprio ai fini della loro individuazione a fronte di una richiesta di rimborso a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento, ha riconosciuto che si tratta di una espressione polisenso, perché essa può riferirsi sia ai costi che maturano solo in relazione alla durata contrattuale, sia al metodo di calcolo da utilizzare per procedere alla riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto; ha quindi opportunamente valorizzato il contesto della disposizione – che è volto ad assicurare la riduzione del costo totale del credito – e il suo obiettivo, cioè quello di garantire in modo effettivo un'elevata protezione del consumatore; ed ha perciò affermato in modo chiaro che l'art. 16.1 della direttiva citata deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (CGUE, sentenza 11.9.2019, C-383/18), senza distinguere tra costi *upfront* e costi *recurring;*

- a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante, detta sentenza c.d. Lexitor doveva ritenersi avere pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale, posta la sua portata interpretativa, per tutti i rapporti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sorti nella vigenza della norma interpretata, essendo, invece, del tutto irrilevante che il contratto tra le parti fosse stato stipulato anteriormente alla pronuncia; invero, anche se la direttiva ha una efficacia diretta solo «verticale» - di modo che essa non può essere invocata in una controversia tra privati, cionondimeno, la fonte di diritto interno che l'ha recepita – ovvero l'art. 125 sexies comma 1 TUB introdotto dal . D. Lgs. 13.8.2010 n. 141 di attuazione della direttiva in parola - deve essere necessariamente interpretata in senso conforme ai principi del diritto europeo, come ripetutamente e costantemente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (secondo cui «*nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva …, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato*» (CGCE 10.4.1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann e molte altre conformi); fermo che l'obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli Stati membri «*di adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle Istituzioni europee*" (art. 4 par. 3 Trattato UE), laddove destinatari di quest'obbligo sono tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali;

c) nel caso di specie, quindi, la predetta disposizione del TUB andava interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che sarebbero maturati successivamente all'estinzione del credito; né la recente novella intervenuta con il decreto c.d. Sostegni bis - D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, a modifica del testo della disposizione in commento («*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»), poteva ritenersi aver inciso, attraverso l'art. 11-*octies*, comma 2, sull'interpretazione del superato testo normativo sopra argomentata e accolta dalla giurisprudenza maggioritaria laddove aveva previsto che la trasposizione nel testo dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor predetta «*si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*»; giacché la tesi per cui recupererebbe spazio operativo, in tutti i casi non coperti temporalmente dalla nuova norma, la distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring*, con diritto del consumatore al rimborso solo di questi ultimi in misura proporzionale alla vita residua del mutuo, era del tutto insostenibile generando un'evidente contraddizione laddove finisce per attribuire all'art. 125 *sexies* co. 1 TUB, nella sua versione antecedente, una portata molto diversa da quella della direttiva di cui costituiva recepimento ed attuazione, oltre che contraria all'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia; pertanto, ha concluso, deve ritenersi che la «nuova» versione esprima con maggiore chiarezza che è diritto dei consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi, ma ciò non toglie che tale principio fosse già stato sancito dalla giurisprudenza in via ermeneutica sulla base del testo della «vecchia» disposizione, in ragione della necessaria conformità del diritto interno alle fonti europee; del resto se, da un lato, il principio di irretroattività sancito dal predetto art. 11 *octies*, riguardava sicuramente i commi 2 e 3 dell'art. 125 *sexies* TUB di nuova introduzione, d'altro lato, con riferimento al comma 1, lascia evidentemente del tutto impregiudicato il previgente testo e l'interpretazione che sullo stesso era invalsa in giurisprudenza, alla luce dell'orientamento assunto dalla CGUE; onde – con riferimento al comma 1 – la portata irretroattiva della disposizione non produca alcun concreto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

effetto, considerato che la previgente formulazione si pone in continuità con quella nuova, che della prima costituisce una miglior specificazione, al fine di una espressa (e non solo interpretativa) uniformità al diritto dell'Unione;

d) infine le clausole del contratto di finanziamento oggetto del giudizio e limitative della rimborsabilità della commissione di attivazione e della commissione rete esterna dovevano ritenersi inefficaci, in quanto è diritto dei consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi, senza distinzioni di sorta e i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili (come si ricava in via generale dalla prevalenza del diritto eurounitario, dal principio di assicurare una elevata protezione dei consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti, recepito dall'art. 143 del codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) che sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie, laddove l'art. 43 del medesimo codice opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel TUB.

3. Contro detta sentenza ViViBanca s.p.a. ha proposto ricorso che è affidato a cinque motivi e corredato di memoria; controparte è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 11-octies, c. 2, 2° periodo D.L. n. 73/2021 e delle disposizioni ivi richiamate (art. 125-*sexies*, c. 1 TUB nella ver sione vigente fino al 25/07/2021 e correlate disposizioni della Banca d'Italia), nonché dell'art. 6-bis, c. 3, lett. b) D.P.R. n. 180/1950 (e correlate disposizioni della Banca d'Italia) e dell'art. 12, c. 1 disp. prel. c.c., ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

La ricorrente, in sintesi, censura la sentenza impugnata perché essa avrebbe errato nell'interpretazione del nuovo testo dell'art. 125 *sexies* TUB,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ed in particolare nel valutare il regime transitorio tra le due versioni di tale articolo e nell'applicazione dell'art. 11 *octies* co. 2 D.L. n. 73/2021. Sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto sussistente una sostanziale continuità normativa tra il previgente e il nuovo art. 125-sexies TUB, attribuendo anche alla disciplina anteriore alla riforma l'effetto di imporre il rimborso di ogni componente del costo del credito, poiché, a suo avviso, la disposizione transitoria introdotta dall'art. 11-octies distinguerebbe espressamente il regime applicabile ai contratti stipulati anteriormente al 25 luglio 2021 da quello concernente i contratti successivi, stabilendo che, per i primi, continuano a trovare applicazione il precedente art. 125-*sexies* TUB e le disposizioni secondarie della Banca d'Italia vigenti al momento della stipulazione. Ne conseguirebbe che, per tali rapporti, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito resterebbe limitato ai soli costi destinati a maturare nel corso della vita del contratto (costi c.d. *recurring*), con esclusione degli oneri integralmente maturati al momento della conclusione del finanziamento. Il Tribunale avrebbe pertanto vanificato la portata precettiva della disciplina transitoria, finendo per attribuire al nuovo testo normativo una retroattività che il legislatore avrebbe, invece, espressamente escluso; né, in contrario, avrebbe potuto essere invocato l'obbligo eurounitario di interpretazione conforme del diritto nazionale non potendo ciò servire da fondamento per una interpretazione *contra legem* del dritto nazionale e non potendo una Direttiva imporre obblighi aggiuntivi ai soggetti di diritto.

Sostiene perciò che in forza del comma 2, 2º periodo dell'art. 11-octies D.L. n. 73/2021 e dell'art. 6-bis, c. 3, lett. b) D.P.R. n. 180/1950, all'estinzione anticipata di cui è causa, doveva applicarsi il vecchio testo dell'art. 125-sexies, c. 1 TUB e le disposizioni in entrambi i citati testi normativi delegate alla Banca d'Italia, che escludono l'obbligo di riduzione dei costi c.d. *up front* come quelli qui oggetto di causa.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.- Con il secondo motivo deduce la violazione della precedente versione dell'art. 125-*sexies*, c. 1 TUB, dell'art. 6-bis, c. 3, lett. b) D.P.R. n. 180/1950 (e correlate disposizioni della Banca d'Italia), dell'art. 12, c. 1 disp. prel. c.c., dell'art. 288, c. 3 TFUE, ai sensi dell' art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.). La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il testo originario dell'art. 125-*sexies* TUB dovesse essere interpretato conformemente alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia, nel senso di ricomprendere nel diritto alla riduzione anche le spese e commissioni c.d. *up front*. Secondo la prospettazione difensiva, il dato letterale della norma nazionale, riferendosi ai «*costi dovuti per la vita residua del contratto*», consentiva esclusivamente la restituzione dei costi correlati alla durata del finanziamento, rimanendo, invece, estranei alla riduzione gli oneri maturati integralmente all'atto della stipula. Il Tribunale avrebbe pertanto operato un'interpretazione *contra legem* del diritto interno, in contrasto con i principi elaborati dalla stessa Corte di Giustizia in materia di limiti dell'interpretazione conforme, finendo per imporre nei rapporti tra privati obblighi non desumibili dalla normativa nazionale vigente *ratione temporis.* Sottolinea che la Direttiva 2008/48/CE, ai sensi dell'art. 288, c. 3, TFUE, vincola solo gli Stati membri e non i privati, che il significato proprio delle parole della legge nazionale di attuazione della Direttiva («*costi dovuti per la vita residua del contratto*») non può che essere quello di «*costi dipendenti dalla vita residua del contratto*» (cioè solo i costi *recurring*), e che il fatto che non tutti i costi siano soggetti a riduzione è previsto dall'art. 6 bis c. 3 lett. b del DPR 180/1950 (che delega alla Banca d'Itala il compito di garantire che il cliente possa distinguere gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata de contratto).

3.- Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c., degli artt. 2, 4, § 3 e 6, § 3 TUE, dell'art. 1 del protocollo addizionale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alla CEDU, ratificata con Legge n. 848/1955, e dell'art. 117, c. 1 Cost. ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

La ricorrente lamenta la violazione dei principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento e protezione della proprietà, sanciti, sia dall'ordinamento dell'Unione europea, sia dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, in relazione all'art. 117 Cost. Assume che la sentenza impugnata abbia attribuito efficacia retroattiva alla sentenza Lexitor applicandone i principi anche a contratti stipulati in epoca anteriore alla relativa pronuncia ed evidenzia che la stessa Corte di Giustizia, nella decisione Lexitor, ha riconosciuto la mancanza di univocità delle diverse versioni linguistiche dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, con conseguente assenza di un quadro normativo sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile. Quindi, anche a concedere che l'art. 16 § 1 fosse diventata disposizione «chiara e precisa» a decorrere dalla sentenza Lexitor, quest'ultima non poteva certo averle attribuito dette caratteristiche anche per il passato. Da ciò deriverebbe l'impossibilità di imporre retroattivamente ai finanziatori l'obbligo di restituzione dei costi *up front*, poiché una simile interpretazione finirebbe per incidere su situazioni patrimoniali consolidate e su legittimi affidamenti maturati in conformità all'assetto normativo e giurisprudenziale esistente prima della sentenza Lexitor. La decisione impugnata avrebbe dunque leso il principio di prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle condotte economiche e il diritto di proprietà della banca sulle somme legittimamente percepite in esecuzione del contratto.

Invero, al contrario, la portata vincolante della sentenza Lexitor sarebbe oggettivamente ed automaticamente limitata al tempo successivo alla sua deliberazione, per il contenuto stesso dell'interpretazione che essa fornisce, dal momento che rappresenta cardine dell'ordinamento dell'Unione il principio della certezza del diritto, che richiede che gli effetti delle norme giuridiche siano chiari, precisi e prevedibili, in particolare quando possono

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avere conseguenze negative per gli individui e le imprese, in modo che coloro che sono soggetti alla legge possano conoscere i loro diritti e obblighi senza ambiguità e agire di conseguenza. Pertanto, secondo la ricorrente, non esiste alcun contrasto tra la sentenza Lexitor ed il mantenimento in Italia del regime previgente, quanto meno fino alla pubblicazione della stessa sentenza Lexitor.

4.- Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 125-sexies, c. 1 TUB nella versione precedente al 25/07/2021, degli artt. 267 ss. TFUE e 4, § 3 TUE e dell'art. 16 § 1 della Direttiva 2008/48/CE in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente individuato la portata della sentenza Lexitor, poiché nonostante il dispositivo della sentenza dichiari (in caso di estinzione anticipata) assoggettati a riduzione ex art. 16, § 1 della Direttiva «*tutti i costi posti a carico del consumatore*», detti costi non possono che essere solo quelli di cui la sentenza si è occupata e non altri; e nella specie non si sarebbe occupata di quelli non manipolabili unilateralmente dal finanziatore quali, per definizione, quelli corrispondenti a versamenti che lo stesso è tenuto ad effettuare a terzi (nel caso di specie, quanto il finanziatore ha dovuto versare all'intermediario che gli ha procurato il cliente, come da relativa fattura, addebitato alla cliente in contratto a titolo di «commissioni rete esterna» a copertura del compenso dovuto ad esso agente «per l'attività e l'assistenza prestata sino alla erogazione del prestito»).

La sentenza impugnata, erroneamente non avrebbe considerato questa distinzione perché convinta che la sentenza Lexitor avesse posto «*il principio per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo ripartita sull'intera durata del contratto ed è dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo*» mentre il dispositivo della stessa, laddove letto alla luce della motivazione,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

doveva essere inteso nel senso che sono soggetti a riduzione «*tutti e solo i costi manipolabili dal finanziatore posti a carico del consumatore*».

Secondo la ricorrente, in altre parole, la *ratio decidendi* della sentenza Lexitor risiederebbe nell'esigenza di evitare che gli intermediari possano eludere il diritto alla riduzione concentrando la propria remunerazione in costi iniziali non correlati alla durata del rapporto. Tale esigenza non ricorrerebbe, invece, con riguardo ai costi che corrispondono all'effettivo rimborso di somme versate a terzi e sottratte alla disponibilità del finanziatore. Il Tribunale avrebbe pertanto attribuito alla pronuncia della Corte di Giustizia una portata più ampia rispetto a quella effettivamente risultante dalla sua motivazione e dal caso concretamente deciso.

5.- Il quinto motivo denuncia, in via subordinata, omessa pronuncia sull'ultima parte del primo motivo di appello ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c. e, comunque, violazione dell'art. 125-*sexies*, c. 1 TUB nella versione precedente al 25/07/2021, oltre che degli artt. 267 ss. TFUE e dell'art. 16 § 1 della Direttiva 2008/48/CE ex art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

La ricorrente denuncia omessa pronuncia sul I motivo di appello relativo al criterio di imputazione dei costi *up front* alla durata del contratto, con il quale era allegato che la riduzione non poteva operare *pro rata temporis* per i costi *up front* oggetto di causa, come pretendeva la cliente, perché l'art. 125-*sexies*, c. 1 TUB non imporrebbe affatto una riduzione «lineare» delle voci di costo addebitate in contratto alla clientela; né – osserva sotto l'ulteriore profilo - la situazione è mutata a seguito della sentenza Lexitor, poiché essa non si è occupata del criterio della riduzione del costo totale del credito e non parla mai di criterio rigidamente proporzionale alla durata del finanziamento, né di criterio *pro rata temporis* da applicare allo stesso modo a tutti i costi oggetto di riduzione neppure.

Perciò, sostiene la ricorrente, anche qualora si ritenesse applicabile il principio Lexitor ai costi *up front*, la relativa restituzione dovrebbe essere determinata secondo il criterio della cosiddetta curva degli interessi,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

coerente con la distribuzione economica del costo lungo il piano di ammortamento e non attraverso una semplice ripartizione lineare in funzione del tempo residuo del contratto. Di qui, in ogni caso, l'erroneità della quantificazione operata dal giudice di merito.

6.- I primi tre motivi possono essere esaminati unitariamente in quanto riguardano due questioni connesse, ovvero, in tesi della ricorrente: per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 deve trovare applicazione il vecchio art. 125-*sexies* TUB, che consentiva il rimborso dei soli costi *recurring* e non dei costi *up front*; la sentenza c.d. Lexitor della CGUE non poteva essere utilizzata per reinterpretare retroattivamente la disciplina italiana, sia perché ciò comporterebbe un'interpretazione *contra legem* (secondo mezzo), sia perché violerebbe i principi di certezza del diritto e tutela dell'affidamento (terzo mezzo).

6.1- Sul punto questa Corte (vedi Cass. n. 13328/2026 dell'8.5.2026) si è già pronunciata nel senso dell'infondatezza delle censure della ricorrente con una decisione le cui argomentazioni questo Collegio condivide.

6.1 - La Direttiva nr. 48 del 23/08/2008 ha previsto il diritto del consumatore di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto di credito, con conseguente diritto alla riduzione del costo totale del credito. Questa Direttiva è stata trasportata nell'ordinamento italiano dal D. Lgs. nr. 141 del 13/08/2010 (art. 125 *sexies* TUB, vecchia formulazione: «*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*») ed interpretata dalla Banca d'Italia nel senso che «*solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri), sicché è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring, perché solo queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata». Diversa, invece, è stata l'interpretazione della Corte di Giustizia Europea che, con la sentenza 11 settembre 2019 causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha affermato che «*L'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Le disposizioni, comunitarie e nazionali, che prevedono il diritto del consumatore alla riduzione dei costi mirano ad incentivare l'estinzione anticipata e questa *ratio* verrebbe sminuita, afferma la Corte di Giustizia Europea (punto 32 della sentenza Lexitor), laddove la riduzione del costo fosse limitata ai soli costi che il soggetto mutuante, unilateralmente, nel contratto indica come rapportati alla durata del contratto. Infatti, laddove il cliente decidesse di estinguere il contratto a distanza di pochi mesi dalla decorrenza iniziale, perderebbe migliaia di euro corrisposti a titolo di oneri ritenuti dall'intermediario unilateralmente come non retrocedibili e, dunque, l'estinzione sarebbe a tutto vantaggio del mutuante. La sentenza Lexitor ha, dunque, sancito il principio di rimborsabilità di tutti i costi collegati all'erogazione del credito.

Di fronte alla non uniformità della giurisprudenza, successivamente alla pronuncia della sentenza Lexitor, riguardo a quale fosse la corretta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

interpretazione dell'art. 125 *sexies* TUB (vecchio testo applicabile *ratione temporis* al contratto in esame), maggiormente conforme alla *ratio* ispiratrice della Direttiva 2008/48/CE, il legislatore italiano, nel convertire il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 nella legge 23 luglio 2021 n. 106, ha introdotto l'art. 11-*octies*, che ha riformulato l'art. 125 *sexies* del TUB. Il nuovo testo (art. 125 *sexies* co. 1: «*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*») ha previsto la rimborsabilità del costo totale del credito, in proporzione alla vita residua del contratto, in conformità ai dettami della sentenza Lexitor.

Con norma transitoria, però, l'art. 11 *octies*, co. 2 ha disposto che per i contratti sottoscritti prima di detta legge si continuasse ad applicare il «vecchio» art. 125 *sexies*, come interpretato dalle norme secondarie dettate dalla Banca d'Italia, vale a dire rimborsabilità dei soli costi *recurring* (legati alla durata del rapporto) e non anche dei costi *up front* (art. 11 *octies* co. 2: «*l'articolo 125-sexies… come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies…e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*»).

Successivamente, con ordinanza del 2/11/2021 il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, co.1, della Costituzione, in relazione all'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla sentenza Lexitor della CGUE, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, comma 2, d.l. 25/5/2021, n. 73, conv. nella L. n. 106/2021,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

«nelle parti in cui prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge predetta continuino ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti all'epoca e limita ai contratti sottoscritti successivamente il principio, espresso nell'art. 16.1 Direttiva 2008/48/Ce, come interpretato dalla sentenza Lexitor e recepito nel novellato art. 125-sexies co. 1 TUB, che il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutti i costi compresi nel costo totale del credito», ordinanza che anche la ricorrente cita nel ricorso per argomentare l'inammissibilità della questione e, comunque, l'infondatezza della relativa argomentazione.

Con la sentenza n. 263 del 22/12/2022 la Corte Costituzionale, aderendo alle prospettazioni del Giudice remittente, ha individuato i profili di illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, comma 2, impugnato (*«dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 25/5/2021 n. 73, con. con modif. nella L. 23/7/2021 n. 106, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"»*) e ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-*sexies* TUB: *«l'art. 125 sexies TUB (nella sua originaria formulazione) resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della L. nr. 106/2021 e può accogliere il suo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor»*

6.2- Pertanto non può ritenersi che l'ultima riforma della norma transitoria in parola abbia travolto tali considerazioni.

Oggi, l'art. 11 *octies,* co. 2, nuovamente oggetto di riforma con la Legge 10.08.2023 nr. 103, prevede che *«nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato».

E', invero, letterale il richiamo al rispetto del diritto dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: se il legislatore ha voluto sottolineare che per i contratti sottoscritti prima del 25/07/2021, si applica il vecchio testo dell'art. 125 *sexies* TUB nel rispetto del diritto dell'UE, come interpretato dalla CGUE, è evidente che tale articolo debba essere ancora interpretato secondo i dettami della sentenza c.d. Lexitor, con conseguente rimborsabilità anche dei costi *up front* in proporzione alla durata effettiva del finanziamento (per cui l'evidenziazione della frase del nuovo art. 11 *octies*, co. 2- «*non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti*», non è rilevante, dal momento che, come si è detto, l'espressione va intesa alla luce dell'interpretazione fornita dalla senteza Lexitor della CGUE come stabilito dalla Corte Costituzionale su riportata).

Né rileva la pronuncia della sentenza CGUE C-555/21, del 9/2/2023, cd. Lexitor immobiliare. Essa, infatti, verte sull'interpretazione dell'art. 25, paragrafo 1 della direttiva 2014/17/UE del 4/2/2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, e fa espressamente salvi i principi precedentemente espressi dalla medesima CGUE nella cd. Lexitor, stabilendo che i contratti di credito ai consumatori presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. Solo per questi tipi di contratto, dunque, non possono trovare applicazione i principi dedotti dalla sentenza Lexitor.

6.3- Le su esposte interpretazioni della normativa trovano conferma nelle pronunce di questa Corte, che comunque ritengono illegittima la distinzione tra costi rimborsabili. Tra queste Cass. civ. 6/09/2023, n. 25977: «*È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005*»; Cass. civ. 30/05/2025, n. 14528: «*In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa*»; Cass. civ. 28/05/2024 n. 14836: «*In materia di credito al consumo, ai sensi dell'art. 125 t.u.b, ratione temporis, e della normativa unionale di riferimento (dirr. 87/102/CEE, 90/88/CEE e 2008/48/CE), il consumatore che estingua anticipatamente il finanziamento ha diritto alla riduzione proporzionale del costo totale del credito, comprensivo di tutti gli oneri, a prescindere dalla loro natura di costi up-front (sostenuti nella fase genetica del contratto) o costi recurring (maturati nel corso del rapporto contrattuale). Tale ripetizione dei costi già versati si impone anche in assenza di una specifica regolamentazione attuativa da parte del CICR, in quanto il giudice nazionale è tenuto a interpretare il diritto interno in conformità al diritto dell'Unione europea*»; nella motivazione questa decisione- relativa a caso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

disciplinato, *ratione temporis*, dall'antecedente art. 125 *sexies* TUB - fa espresso riferimento alla sentenza Lexitor («*Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito*») ritenendo estensibile tale interpretazione alla direttiva 87/102/CEE; Cass. civ. 13/06/2024 n. 16550 «*Da quanto fin qui detto emerge, allora, che la soluzione offerta dal giudice di merito, nella misura in cui ha limitato l'importo da restituirsi …avvalendosi della distinzione tra costi up front e costi recurring si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela piena, in caso di adempimento anticipato*»; Cass. civ. 16/10/2024, n. 26917, sempre in tema di interpretazione dell'antecedente art. 125 s*exies* TUB, richiama le interpretazioni della Corte Costituzione e della CGUE: «*Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11 octies, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. In particolare, in relazione alle norme*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la disposizione suddetta, nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, per violazione degli art. 11 e 117, comma 1, della Costituzione. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva n. 2008/49 CE, ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28). La Consulta richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (sentenza Lexitor, punto 32). In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione orientata ad una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza - in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori».

6.4- Infine, anche a proposito della portata vincolante della sentenza Lexitor con riguardo ai contratti anteriori alla sua emissione, va ribadito quanto già affermato da questa Corte nell'ordinanza n. 133328/2026 e anche dal giudice di merito qui censurato, ovvero che le sentenze

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

interpretative della Corte di Giustizia UE hanno valore vincolante e retroattivo.

Da un lato, come noto, la natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche da questa Corte (per es.: Cass. 3 marzo 2017 n. 5381; Cass. 8 febbraio 2016 n. 2468; Cass. 11 dicembre 2012 n. 22577, secondo cui tale interpretazione «*ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità*»). Né era rilevante nella specie indagare se la Direttiva 48/2008 fosse o meno *self.executing* e avesse o meno efficacia diretta, verticale od orizzontale, dal momento che tale Direttiva era già stata attuata e trasposta nel diritto nazionale attraverso la legge di attuazione n. 141/2010, che aveva introdotto l'art. 125 *sexies* TUB, che riproduceva in modo quasi identico la formulazione dell'art. 16 della Direttiva; per cui si trattava di interpretare una norma di diritto interno in modo conforme alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE Lexitor. E se è vero che l'obbligo di interpretazione conforme non può spingersi al punto di imporre un'interpretazione *contra legem*, tuttavia ciò non accadeva nel presente caso, considerata la suddetta formulazione quasi identica delle norme.

Dall'altro, va ribadito, che le sentenze della Corte di Giustizia, sia pregiudiziali, sia emesse in sede di verifica della validità delle disposizioni, hanno effetto retroattivo (v. Cass., 8 febbraio 2016, n.2468: «*La Corte di giustizia UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti»). Né è fondata la tesi che invoca il principio della certezza del diritto e la tutela dell'affidamento, sanciti dai Trattati comunitari, per sostenere che una interpretazione con efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia lederebbe la certezza del diritto e il legittimo affidamento della banca professionista di fronte ad una interpretazione costante e decennale dell'art. 125 *sexies* (con conseguente obbligo della stessa di sostenere oneri di rimborso che erano stati imprevedibili). Infatti, il potere di limitare nel tempo l'efficacia delle sue decisioni compete alla Corte di Giustizia stessa, alla quale spetta, dunque, la valutazione e il bilanciamento degli interessi in gioco (v. in tal senso Cass. 22577/2012: «*salvo la stessa Corte di giustizia decida eccezionalmente di limitare "ex nunc" gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, e dunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti in buona fede, nonché di salvaguardare il principio della certezza del diritto*»).

Del resto, quanto sopra esposto trova conferma nella decisione della Corte Costituzionale n. 263/2022: «*Si delinea, a questo punto, il senso dell'intervento operato dal legislatore in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021. Il legislatore ha voluto proteggere l'affidamento che ha ritenuto ingenerato, nei finanziatori e negli intermediari, dall'interpretazione, che era stata data prima della sentenza Lexitor alla precedente formulazione dell'art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario e che era stata avallata dalle norme secondarie adottate dalla Banca d'Italia. Peraltro, ha inteso tutelare finanche chi avesse concluso il contratto dopo la pubblicazione della sentenza Lexitor. Non sembra, viceversa, che il legislatore abbia ritenuto che un affidamento fosse stato ingenerato solo dal dato testuale della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario. Se così fosse stato, se cioè tale disposizione avesse avuto un contenuto univoco, nel senso della possibile riduzione dei soli costi recurring, il*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legislatore non avrebbe dovuto precisare che per il passato continuava a operare la disposizione antecedente la novella, unitamente al contestuale doveroso rispetto delle norme secondarie, che cristallizzavano il riferimento alla riduzione dei soli costi recurring. In ogni caso, si deve confutare la tesi che vorrebbe affermare la netta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendone l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza Lexitor…Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire "il costo totale del crediti", e, da un altro lato, la nozione di "costi dovuti per la durata residua del contratto". In particolare, la preposizione "per" può riferirsi tanto ai costi dovuti "lungo" la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, *quanto ai costi dovuti "in funzione della" durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor. Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse* contra legem *e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia. Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto dell'Unione europea, oltre all'interpretazione* contra legem, *il rispetto dei principi generali del diritto…, in pari tempo, chiarisce che il giudice nazionale non può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme "per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile con il diritto dell'Unione*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

europea, come interpretato dalla Corte di giustizia" (sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 34). Di conseguenza, non possono "i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento [...] rimettere in discussione tale obbligo" (sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 43), né può il giudice operare una limitazione nel tempo degli effetti della pronuncia interpretativa (come precisa la sentenza 21 dicembre 2016, in cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Gutiérrez Naranjo e altri, punto 70, che ivi cita sentenza 2 febbraio 1988, in causa 309/85, Barra e altri, punto 13). Ne discende che il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi "derivanti dall'ordinamento comunitario" (art. 117, primo comma, Cost.)».

6.5- Infine è inammissibile l'argomento di cui alla memoria depositata per cui ai mutui con cessione del quinto si applica in realtà la disciplina speciale dettata dal d.p.r. n. 180/1950, il cui art. 6-bis, comma 3, lett. b) – introdotto dal legislatore con d.lgs. n. 169 del settembre 2012 e quindi applicabile al finanziamento oggetto di causa, stipulato nel marzo 2015 – il quale dispone che occorre "*distinguere gli oneri che devono essergli [al cliente] rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto*" con ciò implicando, a dire della ricorrente, «l'esistenza di oneri che non devono essergli rimborsati» giacchè presuppone una questione di fatto che non è stata oggetto di discussione né di accertamento nel giudizio di merito e tanto meno del ricorso per cassazione, onde va ribadito il principio per cui, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa" (da ultimo, Cass., 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038), nonché quello per cui la memoria ex art. 378 c.p.c. — e lo stesso vale per quella di cui all'art. 380-bis.1 — non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).

7. - Venendo al quarto motivo di ricorso, che attiene alla stessa rimborsabilità delle commissioni di rete esterna, in quanto costi sostenuti verso terzi e che in tesi della ricorrente non sarebbero considerati dalla sentenza Lexitor, si osserva che va condiviso quanto già affermato da questa Corte nel ritenerlo infondato. Non possono, invero, essere condivise le difese della Banca in ordine alla non rimborsabilità delle commissioni versate all'intermediario: da un lato, il fatto che detti costi possano rivestire natura di costi *up front* è irrilevante, considerato che la sentenza della Corte costituzionale, in ossequio ai principi esposti dalla CGUE, ha definitivamente sancito il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla ripetizione di ogni singola voce di costo sostenuta dallo stesso in relazione al concesso finanziamento, che sia *up front* o *recurring*; dall'altro, è irrilevante la natura di mero *accipiens* della Banca (che ha incassato le commissioni e poi le ha immediatamente corrisposte all'intermediario finanziario), e che tra le componenti del costo totale del credito da ripetere in caso di estinzione anticipata vanno compresi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(trattandosi di «costo totale») anche gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti dei terzi; infatti, è consuetudine che la Banca preveda un pagamento in un'unica soluzione, all'inizio del rapporto, di detti oneri, concedendo al finanziato un finanziamento già decurtato degli stessi, per cui l'onere degli associati ABI di anticipare al cliente il rimborso della quota di commissioni non goduta in caso di estinzione anticipata appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato delle intere commissioni effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente; sarà poi, eventualmente, il mutuante, su cui grava l'onere di rimborso al cliente, ad agire, ricorrendone i presupposti, nei confronti dell'intermediario.

In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte. Si veda, per es. (anche se riferito all'applicazione dell'art. 125 TUB, anteriormente all'introduzione dell'art. 125 sexies), la già citata decisine di Cass. civ. 16/10/2024, n. 26917: «*In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del "costo totale del credito". Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte". A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso».

7.2- Del resto, su questa linea, il nuovo comma 3 dell'art. 125 *sexies* TUB (come modificato dall'art. 11 octies L. 106/2021, come a sua volta modificato dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103) stabilisce: «*3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito*». Inoltre, che con ulteriore disposizione legislativa (disposta dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212) è stato modificato il comma 1 ed è stato introdotto il comma 1-bis all'art. 125-*sexies*: «1*. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore. 1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito».

Dunque, per i contratti stipulati successivamente, non vi è dubbio circa la rimborsabilità anche delle «*spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo*», tranne che nel caso in cui le spese siano state pagate *direttamente* al terzo.

7.3- Né può essere accolta l'istanza formulata dalla parte ricorrente nella memoria con la quale si chiede di attendere l'esito di nuovo rinvio pregiudiziale alla corte euro-unitaria poiché la suddetta sentenza Lexitor ha fornito il quadro interpretativo sufficiente ai fini della normativa applicabile, alla luce altresì dell'interpretazione che è stata data dalla Corte costituzionale (si veda, in tal senso, Cass. civ., sez. I, 11/04/2026, n. 9207), per cui si ritiene che non vi sia alcuna necessità di attendere l'esito del su citato rinvio pregiudiziale alla CGUE.

8.- Infine anche il quinto motivo - con cui la ricorrente assume, in via subordinata che, ove tali costi fossero ritenuti rimborsabili, il loro rimborso non avrebbe dovuto essere calcolato con il criterio lineare *pro rata temporis*, bensì secondo la «curva degli interessi» - è infondato.

Invero, anche se effettivamente vi è l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla questione oggetto del primo motivo di appello relativa al criterio di imputazione dei costi *up front* alla durata del contratto avendo sostenuto l'appellante, odierna ricorrente, che la riduzione non poteva operare *pro rata temporis* per i costi *up front* oggetto di causa, questa Corte può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (v. da ultimo Cass. 17416/23) alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

8.2 – Come questa Corte ha già affermato nella citata ordinanza n. 133328/2026 relativa ad analoga controversia, il criterio *pro rata temporis* si atteggia come criterio più favorevole al cliente rispetto a quello che conseguirebbe all'applicazione del sistema della «curva degli interessi»: sebbene la CGUE con la pronuncia Lexitor non abbia espressamente indicato il criterio di calcolo del rimborso, quello del *pro-rata temporis*, essendo di più facile comprensione per il consumatore, risulta più aderente allo spirito della pronuncia stessa che è evidente sia a tutela del contraente più debole in un contratto stipulato tra un professionista ed un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività.

La constatazione della maggiore agevolezza per il consumatore del criterio *pro rata temporis* si rivela molto importante, considerato che il criterio della curva interessi (detto anche costo ammortizzato) è quello che in verità viene previsto dalla nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB applicabile per il futuro, vale a dire per i contratti stipulati dopo il 25/07/2021 («*I contratti indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*»). Di contro, il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere *ex ante* le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio della *pro-rata temporis* risulta, dunque, più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza Lexitor.

9.- Il ricorso va, dunque, respinto. Nessuna statuizione va assunta sulle spese perché la parte resistente è rimasta intimata. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 14.10.2026

Il Presidente

Enrico Scoditti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale